



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0015/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0283/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Monica Coscia - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31891/842pf25-26/GC/PG/fm dell'8 giugno 2026 e depositato il 10 giugno 2026 nei confronti del sig. Davide Romano, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 8 giugno 2026, depositato il successivo 10 giugno 2026 e rubricato da quest'Ufficio al n. 0283/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

il sig. Davide ROMANO, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo presso la Sezione AIA di Catania, per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA, per avere lo stesso - in qualità di arbitro, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, successivamente alla partita disputatasi tra la ASD PRO RAGUSA e la USD CR SCICLI in data 17.1.2026 valevole per il campionato di promozione girone D Sicilia - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, trattenuto delle conversazioni private con il Sig. Daniele Vitale, allenatore e tesserato della ASD Pro Ragusa da lui stesso sanzionato durante l'incontro, contattando successivamente, in data 20 gennaio 2026 a mezzo telefono cellulare, su indicazione di quest'ultimo, il Delegato Regionale AIA per la Giustizia Sportiva presso il GST competente sig. Antonio Giordano, tentando di interferire con l'autonomia e l'irrevocabilità delle decisioni degli organi di giustizia e cercando di alterare il contenuto e/o gli effetti della sanzione, così pregiudicando il prestigio delle istituzioni federali.

La fase istruttoria

In data 26.02.2026 la Procura Federale, a seguito della trasmissione da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia, avvenuta in data 4.02.2026, degli atti del procedimento n. 87/A, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 842pf25-26 avente ad oggetto "Trasmissione atti della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia per accertamenti in ordine ai contatti privati post squalifica intervenuti tra il tecnico Daniele Vitale e l'arbitro Davide Romano".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia, pronunciandosi sul reclamo proposto dall'ASD PRO RAGUSA avverso la squalifica fino al 25 marzo 2026 comminata dal GS presso il CR Sicilia al suo allenatore, Sig. Daniele VITALE, con CU n. 328 del 20 gennaio 2026, per "proteste e contegno offensivo nei confronti dell'arbitro", riformava quel provvedimento riducendo la squalifica a due giornate di gara rilevando che "la genericità della refertazione ha indotto in errore il Giudice di prime cure, il quale ha ipotizzato una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell'arbitro (Davide Romano della Sezione di Catania ndr), invero non verificatasi, né riferita dall'arbitro" che, a motivo dell'espulsione dal terreno di giuoco del ROMANO, dopo un alterco con un componente della panchina avversaria che aveva condotto all'espulsione di entrambi, aveva genericamente refertato "Usa un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi".

Tuttavia la Corte Sportiva di Appello Territoriale trasmetteva gli atti del procedimento alla Procura Federale in quanto l'ASD PRO RAGUSA aveva prodotto, in allegato al reclamo, due files audio riproducenti conversazioni intercorse fra il VITALE e l'arbitro Davide ROMANO della Sezione AIA di Catania.

L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione, tra l'altro, del foglio di censimento della Società interessata nonché con l'audizione dei sigg.ri Daniele VITALE e Davide ROMANO e l'acquisizione di ulteriore messaggistica WhatsApp, vocale e di testo, che confermavano l'interlocuzione fra i due tesserati. Ritenendo quindi il procedimento sufficientemente istruito, in data 28.04.2026, notificava ai Sigg.ri Davide ROMANO e Daniele VITALE nonché all'ASD PRO RAGUSA la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni colà evidenziate.

Il sig. Daniele VITALE e l'ASD PRO RAGUSA raggiungevano un accordo con la Procura Federale sulla misura sanzionatoria, ai sensi dell'art.126 del CGS, definendo così le rispettive posizioni, mentre il sig. Davide ROMANO non svolgeva attività



difensionale di talché l'Ufficio requirente, in data 8 giugno 2026, provvedeva a deferirlo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza del 9.07.2026

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 9.07.2026. Nessuna delle parti depositava memoria.

L'udienza del 9.07.2026

All'udienza del 9.07.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale.

Il Presidente preliminarmente rilevava che non risultavano rispettati i termini di comparizione previsti dal CGS per la difesa del deferito e pertanto il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che non sussistono i termini di comparizione per il deferimento né per l'avviso di convocazione, rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 28 luglio 2026 ore 11:10, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza, disponendo, fermo che alla data del 28 luglio 2026 il deferimento sarà da ritenersi ritualmente notificato, che l'avviso di convocazione venga nuovamente comunicato a mezzo di Raccomandata A.R. nonché, a cura della segreteria dell'AIA, attraverso il portale Sinfonia4you, riducendo i termini di comparizione a giorni 5 (cinque) liberi".

La fase precedente l'udienza del 28.07.2026

Nessuna delle parti depositava memoria.

L'udienza del 28.07.2026

All'udienza del 28.07.2026, tenutasi anch'essa in modalità videoconferenza, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento e richiamato il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al Sig. Davide ROMANO della sanzione di mesi sei di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati al deferito vadano adeguatamente contestualizzati.

È assolutamente fuori di dubbio, perché pacificamente ammesso dagli stessi e provato documentalmente, che fra i Sigg.ri Daniele VITALE e Davide ROMANO, allenatore del RAGUSA il primo e arbitro della gara ASD PRO RAGUSA e la USD CR SCICLI del 17.1.2026 il secondo, siano intercorsi contatti, tramite messaggi vocali e scambio di messaggi WhatsApp, successivamente al termine della gara anzidetta e più precisamente dopo la pubblicazione del CU n. 328 del 20 gennaio 2026 del Giudice Sportivo territorialmente competente.

Ritiene, tuttavia, il Collegio, che l'episodio vada, come detto, inquadrato nel contesto in cui si è svolto e vada altresì riqualficato quanto la Procura Federale ritiene di dover imputare al Sig. Romano e cioè di avere addirittura tentato "... di interferire con l'autonomia e l'irrevocabilità delle decisioni degli organi di giustizia e cercando di alterare il contenuto e/o gli effetti della sanzione, così pregiudicando il prestigio delle istituzioni federali".

La vicenda trae origine da una serie di equivoci che la Corte Sportiva Territoriale d'Appello del C.R. Sicilia individua correttamente. Il Sig. ROMANO, al minuto 20' della ripresa della gara in esame, avvedutosi di una lite a bordo campo, con ingiurie e minacce, fra il Sig. Daniele VITALE, allenatore del RAGUSA e il Sig. Corrado SCIPO, dirigente dell'USD CR SCICLI, provvedeva all'espulsione di entrambi. Nel proprio referto, scegliendo fra le voci presenti nel cosiddetto "menù a tendina", riteneva che fosse più idonea a chiarire l'episodio quella indicante "Usa un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi" che adottava quindi per entrambi i soggetti allontanati dal terreno di giuoco. Il GS territoriale, stante la genericità della voce adottata dal Direttore di gara, equivocava quanto accaduto ritenendo che i due espulsi avessero ingiuriato e minacciato l'arbitro stesso e quindi sanzionava entrambi con una qualifica a tempo di oltre due mesi e cioè fino al 25 marzo 2026 per "proteste e contegno offensivo nei confronti dell'arbitro".

In questo ambito si inquadra quanto contestato al Sig. ROMANO e al Sig. VITALE che, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ha ritenuto di dover usufruire dell'opportunità offerta dall'art. 126 CGS. Il secondo, dunque, avvistosi dell'erronea interpretazione del referto da parte del GS e della sanzione comminatagli, effettivamente assai afflittiva per quanto realmente accaduto a bordo campo, si procurava il contatto dell'arbitro e gli chiedeva, con modi assolutamente misurati e urbani, se potesse intervenire per chiarire l'equivoco. Il Sig. ROMANO, a sua volta, visto l'errore interpretativo in cui era incorso il GS, si rendeva parte attiva al fine di rimediare a una palese ingiustizia contattando, a sua volta, il rappresentante AIA presso il GS, Sig. Antonio GIORDANO, chiedendogli lumi sulla possibilità di rettifica del provvedimento del GS. Come riferiva l'arbitro stesso, il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Sig. GIORDANO gli spiegava che l'unica strada percorribile per chiarire la situazione era quella che l'interessato facesse ricorso al Giudice d'Appello e cioè alla Corte Sportiva Territoriale che avrebbe probabilmente provveduto a convocare l'arbitro a chiarimenti. In quella sede, l'unica deputata, si sarebbe potuto chiarire tutto.

A questo punto il Sig. ROMANO metteva al corrente il Sig. VITALE di quanto riferitogli e cessava di avere ulteriori contatti di qualsivoglia genere con l'allenatore nonostante i tentativi di questi.

In questo particolare contesto, ad avviso di questo Collegio, non può certo ravvisarsi, nella condotta del deferito, quanto contestato dall'Organo requirente nell'ultima parte del capo di incolpazione e cioè che il Sig. ROMANO abbia tentato "... di interferire con l'autonomia e l'irrevocabilità delle decisioni degli organi di giustizia e cercando di alterare il contenuto e/o gli effetti della sanzione, così pregiudicando il prestigio delle istituzioni federali ". Al di là di quanto dichiarato dall'arbitro alla Procura Federale nel corso della sua audizione del 18 marzo 2026, e cioè che "se mi sono messo in contatto con il Vitale cercando di correggere il contenuto del mio referto è stato esclusivamente per un senso di correttezza e onesta nei confronti dei tesserati coinvolti", manca in atti la prova del tentativo ascrittogli ove semplicemente si consideri che è lo stesso ROMANO a "confessare" il suo contatto con il delegato AIA presso il GS e che la testimonianza del Sig. GIORDANO, unico deputato eventualmente a riferire di indebite pressioni o interferenze del Direttore di gara, non è mai stata assunta dalla Procura Federale. Non sussiste, quindi, perché non provato, nessun tentativo da parte del direttore di gara di interferire o influenzare un qualsivoglia organo della Giustizia sportiva. "Et de Hoc satis".

Il Tribunale ritiene, poi, che nella particolare fattispecie all'esame non sia sanzionabile il comportamento del Sig. ROMANO per le interlocuzioni avute con il VITALE.

All'uopo basti osservare che risulta pacifico in atti che fu quest'ultimo a procurarsi il contatto dell'arbitro e a contattarlo per primo, che il ROMANO, messo al corrente dell'erronea interpretazione di quanto dallo stesso refertato da parte del GS, si è lodevolmente adoperato, ad avviso del Collegio, per capire quale potesse essere il rimedio più idoneo al fine di ricondurre la situazione a giustizia e che, una volta individuato e indicato il rimedio al suo interlocutore, ha cessato con lo stesso ogni rapporto, rifiutando ogni ulteriore contatto.

Ritiene, dunque, il Tribunale che entrambi i comportamenti ascritti al direttore di gara non debbano trovare censura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Davide Romano.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 Luglio 2026.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 30 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai